



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 41/26 DEL 13.10.2011

Oggetto: Indennità di carica del Presidente della Regione. Rideterminazione importo ai sensi della Legge regionale 5 marzo 2008, n. 3.

Il Presidente ricorda che la legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, prevede all'articolo 3, comma 19, che "le indennità di carica del Presidente e degli Assessori possono essere determinate con provvedimento della Giunta regionale entro i limiti stabiliti dalla legge regionale 27 giugno 1949, n. 2 (Determinazione delle indennità spettanti al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio, agli Assessori ed ai Consiglieri regionali) e successive modifiche e integrazioni".

Il Presidente, al riguardo, rammenta che diverse disposizioni legislative hanno progressivamente inciso sulla determinazione del quantum dell'indennità al medesimo spettante – rapportata a quella corrisposta ai Sottosegretari di Stato ex articolo 4, legge regionale 27 giugno 1949, n. 2 e successive modifiche – che è stato ridotto rispettivamente del 10% dall'articolo 1, comma 53, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, del 30% dall'articolo 1, comma 575, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e da ultimo del 10% dall'articolo 5, comma 2, del D.L. 31 maggio 2005, n. 78. convertito con legge del 30 luglio 2010, n. 122.

Il Presidente evidenzia che siffatte disposizioni rappresentano una sentita esigenza di ridurre gli oneri degli apparati politici e amministrativi, ripartendo, in modo equo e proporzionato, il costo di una crisi che non deve gravare esclusivamente sul contribuente medio.

Pertanto, il Presidente ritiene doveroso, oltre che necessario, in considerazione del ruolo che lo stesso ricopre, farsi portavoce e promotore di un nuovo e diverso sentire della classe politica, improntato sulla responsabilità e la partecipazione concreta al sacrificio che l'attuale crisi impone.

Il Presidente, quindi, propone l'adozione di un provvedimento che stabilisca l'ammontare dell'indennità al medesimo spettante in misura pari a 1 euro, in conformità al disposto della suddetta legge regionale n. 3/2008, articolo 3, comma 19, che assegna alla Giunta regionale la competenza a determinare l'indennità di carica del Presidente e degli Assessori "entro i limiti stabiliti dalla legge regionale 27 giugno 1949, n. 2".



A tale ultimo proposito, inoltre, il Presidente ricorda che i medesimi limiti massimi sono stati progressivamente ridotti dalle sopra citate disposizioni normative, pertanto il provvedimento proposto si appalesa conforme e rispettoso delle disposizioni normative vigenti.

Pertanto, il Presidente, tenuto conto che la legge non prevede la possibilità di rinunciare all'indennità, ma neanche un limite minimo, ritiene che la propria richiesta possa essere accolta determinando l'indennità connessa alla carica di Presidente della Regione nell'importo simbolico di 1 euro.

La Giunta regionale, sentita la proposta del Presidente

DELIBERA

di stabilire che a decorrere dal mese di ottobre, e per tutta la durata della carica, l'indennità connessa alla carica di Presidente della Regione sia pari ad euro 1.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Presidente

Ugo Cappellacci